

Cards, issued by Credit Suisse AG,  
processing services provided by Swisscard AECS AG



# Condizioni generali

## Condizioni per carte Charge e carte di credito del Credit Suisse AG

### 1. Disposizioni generali

Per facilitare la leggibilità del testo, la forma maschile usata nel testo sottintende sempre anche quella femminile.

Le presenti Condizioni generali (CG) si applicano alle seguenti carte emesse dal Credit Suisse AG (in seguito «emittente»):

- a) carte Charge (senza limite di spesa fisso);
- b) carte di credito (con limite di spesa fisso; denominate, assieme alle carte Charge, complessivamente «carte»).

L'emittente ha incaricato Swisscard AECS AG della gestione delle attività relativa alle carte.

Qualora l'offerta di prodotti dell'emittente lo preveda, il titolare della carta principale può richiedere, sotto la propria responsabilità e per proprio conto, carte supplementari per persone terze. I titolari di carte supplementari possono impiegare la propria carta per conto del titolare della carta principale, ma sono autorizzati a ricevere informazioni sulla carta principale o sulle transazioni effettuate con la stessa solo ove il titolare della carta principale abbia depositato una procura speciale presso l'emittente. I titolari di carte principali e carte supplementari vengono in seguito denominati «clienti».

La parte II («Disposizioni complementari per carte di credito, escluse carte di credito a saldo») e la parte III («Disposizioni complementari per carte aziendali») delle presenti CG si applicano alle carte di credito e aziendali in aggiunta alle disposizioni generali di cui alla parte I.

### 1. Emissione della carta e accettazione della CG

1.1 Dopo accettazione da parte dell'emittente della richiesta di emissione della carta, il cliente riceve una carta personale e non trasferibile, intestata a suo nome. Le richieste di emissione di una carta possono essere respinte senza indicazione di motivo.

1.2 Al più tardi apponendo la sua firma sulla carta e/o con l'impiego della stessa il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato le presenti CG e di accettare le tasse vigenti al momento dell'utilizzo della carta (cfr. cifra 3).

1.3 Tutte le carte emesse rimangono di proprietà dell'emittente.

### 2. Impiego della carta e approvazione

2.1 La carta autorizza il cliente ad acquistare merci e servizi presso gli esercizi convenzionati in tutto il mondo.

2.2 Si considerano approvate le transazioni effettuate con la relativa carta mediante

a) la firma del giustificativo di vendita da parte del cliente; oppure

b) l'utilizzo del numero d'identificazione personale (NIP) da parte del cliente o di un terzo per il prelievo di contanti o l'acquisto di merci e servizi presso sportelli automatici o altri dispositivi, oppure per altri fini di legittimazione. A seconda del prodotto, il NIP va richiesto all'emittente. Quest'ultimo ha la facoltà di limitare l'importo dei prelievi; oppure

c) senza utilizzo della carta, rispettivamente del NIP da parte del cliente o di un terzo, ad esempio mediante la semplice indicazione del proprio nome, del numero della carta, della data di scadenza e di un numero di verifica oppure facendo uso di altri mezzi di legittimazione (ad es. in caso di operazioni a distanza quali acquisti per telefono, corrispondenza o tramite Internet); oppure

d) l'utilizzo della carta da parte del cliente o di un terzo senza firma o NIP o altri mezzi di legittimazione (ad es. presso casse automatizzate presenti nei parcheggi o sull'autostrada).

2.3 Il cliente (nel caso di carte supplementari anche il titolare della carta principale) riconosce tutte le transazioni approvate ai sensi della cifra 2.2 nonché gli addebiti e le pretese che ne derivano e irrovesce irrevocabilmente l'emittente ad accreditare i relativi importi a favore degli esercizi convenzionati. Tale approvazione comporta il diritto, ma non l'obbligo dell'emittente ad autorizzare singole transazioni.

### 3. Tasse (incl. commissioni, interessi e spese)

3.1 L'impiego della carta o il rapporto contrattuale possono comportare tasse (ad es. tassa annua, spese di sollecito), commissioni (ad es. commissioni per il prelievo di contanti presso sportelli automatici), interessi di mora ed eventualmente interessi di credito nonché spese (di terzi) (ad es. supplemento per transazioni in moneta estera), in seguito denominate complessivamente «tasse». Eccezzuate eventuali spese di terzi, la sussistenza, il genere e l'ammontare delle tasse vengono comunicati al cliente unitamente o in relazione alla richiesta di emissione della carta e/o in altra forma adeguata e possono essere richiesti ad ogni momento presso il servizio clientela di Swisscard AECS AG o consultati all'indirizzo [www.swisscard.ch](http://www.swisscard.ch).

3.2 In caso di transazioni in una moneta diversa da quella della carta, il cliente accetta i corsi di vendita di divise applicati, rispettivamente i tassi di cambio definiti in parte dalle organizzazioni di carte.

3.3 Qualora l'importo indicato nella fattura mensile non pervenga o non pervenga interamente all'emittente entro la data indicata sulla fattura mensile, si applicano senza sollecito interessi di mora, ai sensi della cifra 3.1, sull'intero importo della fattura per il periodo compreso tra la data della fattura e l'accredito del relativo pagamento, e su di un eventuale saldo residuo fino al suo versamento.

### 4. Fatturazione e modalità di pagamento

4.1 Ogni mese il cliente riceve una fattura che indica il saldo dovuto e le transazioni elaborate durante il periodo di fatturazione trascorso. La chiusura del saldo nella fattura mensile non comporta una novazione del rapporto debitorio. Se non concordato altrimenti, l'intero importo della fattura deve pervenire all'emittente entro la data di pagamento indicata nella fattura mensile.

4.2 L'importo fatturato deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento accettata dall'emittente.

4.3 Nella misura in cui le carte danno diritto al prelievo di contanti presso gli sportelli automatici con addebito diretto, i relativi importi e le eventuali tasse correlate vengono di norma addebitati direttamente al conto indicato dal cliente e figurano quindi unicamente sul conteggio mensile della banca del cliente e non sulle fatture mensili dell'emittente. Tale funzione può essere messa a disposizione o limitata dall'emittente a propria discrezione (ad es. restrizioni per determinati paesi, esercizi convenzionati, monete).

### 5. Obblighi di pagamento

5.1 Il cliente s'impegna a pagare le tasse citate alla cifra 3 e tutte le pretese derivanti da transazioni effettuate ai sensi della cifra 2.2 nonché le ulteriori spese, quali quelle generate al momento della riscossione di crediti scaduti. Il cliente è responsabile senza riserve per tutti gli impegni derivanti dall'utilizzo della carta o dal rapporto contrattuale.

5.2 Il titolare della carta principale risponde in solido per tutti gli impegni derivanti dall'impiego della/e carta/e supplementare/i e si impegna ad effettuare il relativo pagamento.

### 6. Obblighi di diligenza e di cooperazione

Il cliente

a) al suo ricevimento firma subito la carta con una penna indelebile nell'apposito spazio;

b) conserva la carta ed il NIP in luoghi separati e con la stessa cura con cui custodisce il denaro contante. Non presta la sua carta, né la cede o la rende accessibile in alcun modo a terzi. Tiene segreto il NIP e non lo annota in nessun caso sulla carta o altrove, anche in forma modificata. Si raccomanda al cliente di cambiare il NIP appena ricevuta la carta presso uno degli apparecchi predisposti a tale scopo. Un NIP modificato non deve essere composto da combinazioni facilmente identificabili (come numeri di telefono, date di nascita, numeri di targhe ecc.);

c) s'impegna ad utilizzare i metodi di pagamento ad elevato livello di sicurezza che hanno il supporto dell'emittente (ad es. Verified by VISA o MasterCard Secure-Code);

d) impiega la carta per prelievi di contanti con addebito diretto (cfr. cifra 4.3) solo se il conto in questione dispone della copertura sufficiente;

e) verifica, prima dell'approvazione di una transazione (cfr. cifra 2.2), i giustificativi e gli importi delle transazioni a lui presentati o generati elettronicamente;

f) provvede a notificare immediatamente all'emittente il mancato invio della fattura mensile, se sono trascorse oltre otto (8) settimane dalle ultime transazioni effettuate;

g) **controlla immediatamente le fatture mensili al loro ricevimento, confrontandole con i giustificativi conservati, e comunica all'emittente eventuali incongruenze (in particolare addebiti dovuti all'uso abusivo della carta) immediatamente per via telefonica al momento della relativa contestazione e per iscritto al più tardi entro trenta (30) giorni dalla data della fattura (data del timbro postale). In caso contrario le fatture si considerano approvate dal cliente.** Qualora il cliente riceva un modulo di sinistro/di contestazione, è tenuto a rispedirlo, compilato e firmato, all'emittente entro dieci (10) giorni dal ricevimento (data del timbro postale). Un addebito diretto (LVS) respinto, revocato o non giunto a buon fine in altro modo non esonera il cliente dall'obbligo di verificare ed eventualmente contestare la fattura;

h) comunica immediatamente all'emittente, per iscritto o in un altro modo adeguato accettato dall'emittente, i cambiamenti di nome, indirizzo e conto e quelli riguardanti l'avente diritto economico (formulario A). Le comunicazioni inoltrate dall'emittente si considerano validamente recapitate se sono state spedite all'ultimo indirizzo/numero indicato dal cliente;

i) segnala immediatamente all'emittente la mancata ricezione della nuova carta almeno quattordici (14) giorni prima della scadenza della carta attuale;

j) comunica subito all'emittente, a prescindere da un eventuale fuso orario, lo smarrimento, il furto o l'uso abusivo (anche solo sospettati) della carta e/o del NIP. In caso di sinistro, il cliente deve collaborare secondo scienza e coscienza al chiarimento del caso e fare il possibile per ridurre il danno al minimo. In caso di reati, è necessario sporgere denuncia presso il posto di polizia competente;

k) rende immediatamente inutilizzabile una carta scaduta, non valida, bloccata, disdetta, di cui è stata chiesta la restituzione o contraffatta/falsificata, e inoltre la respinge all'emittente. L'impiego di tale carta è vietato e può essere perseguito penalmente.

## 7. Responsabilità e garanzia

7.1 A condizione che il cliente abbia rispettato integralmente le presenti CG, in particolare gli obblighi di diligenza e di cooperazione, e che in nessun modo si possa imputargli altra colpa, l'emittente si assume gli importi ascrivibili in modo comprovato all'uso abusivo della carta da parte di terzi. In tal caso il cliente deve cedere all'emittente tutte le pretese derivanti dal sinistro (incl. eventuali diritti assicurativi).

## 7.2 In generale, e indipendentemente dalla cifra 7.1, saranno in ogni caso a carico del cliente:

- a) danni indiretti e danni consequenziali di qualsiasi genere;
- b) danni causati dall'impossibilità per il cliente di usare la carta quale mezzo di pagamento – ad es. se l'esercizio convenzionato non accetta la carta, se una transazione non può essere eseguita per la presenza di un blocco della carta, un adeguamento del limite o per motivi tecnici o di altra natura, se la carta non è accettata presso uno sportello automatico o un altro dispositivo o viene danneggiata o resa inutilizzabile in seguito al suo uso – nonché danni risultanti dal blocco, dalla disdetta o dalla richiesta di restituzione della carta;
- c) danni in relazione a prestazioni accessorie o supplementari della carta (incl. programmi fedeltà);
- d) danni risultanti dall'inoltro della carta, del NIP e/o di altri mezzi di legittimazione da parte del cliente o dei suoi ausiliari o su richiesta del cliente nonché danni risultanti dall'invio ad un indirizzo di recapito fornito dal cliente, presso il quale il cliente stesso non può prendere personalmente in consegna la carta, il NIP o altri mezzi di legittimazione;
- e) danni che si verificano durante l'uso di mezzi di comunicazione elettronici (cf. cifra 10), causati in particolare da autorizzazioni insufficienti, mancanza di conoscenze del sistema o delle misure di sicurezza o in seguito a errori o ritardi di trasmissione, difetti tecnici, interruzioni, guasti, interventi illeciti o altre manchevolezze laddove questi non siano imputabili esclusivamente all'emittente;
- f) danni derivanti dall'uso illecito della carta da parte di persone o aziende vicine o collegate al cliente (ad es. coniuge, procuratore, persone che vivono nella stessa economia domestica, titolari di carte supplementari);
- g) danni per i quali deve rispondere un'assicurazione.

7.3 Se l'emittente non si fa carico dei danni, il cliente risponde di tutte le transazioni effettuate con la carta (incl. eventuali tasse ai sensi della cifra 3)

7.4 L'emittente declina qualsiasi responsabilità per le operazioni effettuate usando la carta. In particolare, tutte le incongruenze, divergenze di opinione e contestazioni relative a merci o servizi e a pretese correlate (ad es. consegne in ritardo o non avvenute) vanno regolate direttamente ed esclusivamente dal cliente con il relativo esercizio convenzionato. Le fatture mensili vanno saldate in ogni caso entro la scadenza prevista. In caso di restituzione della merce, il cliente deve richiedere all'esercizio convenzionato o al relativo offerente una conferma di accredito o, in caso di annullamento, una conferma di annullamento scritta. La disdetta di servizi ricorrenti pagati mediante carta (ad es. affiliazioni, abbonamenti, servizi online) deve avvenire tramite il singolo esercizio convenzionato o il relativo offerente.

## 8. Rinnovo, disdetta/scadenza e blocco della carta

8.1 Il titolare della carta e l'emittente hanno il diritto di disdire per iscritto il rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. La disdetta della carta principale si applica direttamente anche alle carte supplementari. Una carta supplementare può essere disdetta dal titolare della carta stessa, ma anche dal titolare della carta principale. La carta scade in ogni caso alla fine della data impressa sulla stessa. L'emittente invia per tempo una nuova carta al cliente, prima che scada quella vecchia.

8.2 In caso di risoluzione del contratto, tutti gli importi dovuti e altri sospesi diventano immediatamente esigibili. Non sussiste alcun diritto al rimborso parziale o totale delle tasse (cf. cifra 3). L'emittente ha il diritto di non dare seguito ad accrediti legati ai programmi fedeltà. Anche eventuali addebiti sorti dopo la risoluzione del contratto vanno versati dal cliente ai sensi delle presenti CG.

8.3 Il cliente e l'emittente possono bloccare le carte in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. Il titolare della carta principale può bloccare sia la carta principale, sia la/e carta/e principale/i mentre il titolare della carta supplementare può farlo solo per la carta supplementare.

## 9. Raccolta, trattamento e trasmissione di dati, coinvolgimento di terzi

9.1 L'emittente è autorizzato a richiedere, per l'esame della richiesta di emissione della carta e per la gestione del rapporto contrattuale (incl. svolgimento ed eventuali ripetizioni della verifica della capacità di credito), informazioni a uffici pubblici, al datore di lavoro, ad analisti di solvibilità esterni, alla banca o la posta del richiedente, ad agenzie d'informazione sui crediti nonché alla Centrale per l'informazione sui crediti (ZEK) o agli uffici previsti dalla legge a tal fine (ad es. Centrale d'informazione per il credito al consumo, ICC) e ad inviare una segnalazione alla ZEK in caso di blocco della/e carta/e, di ritardi accertati di pagamento o di uso indebito della carta da parte del cliente, nonché – nei casi previsti dalla legge – alle autorità competenti. La ZEK ha il diritto di rendere accessibili tali dati ad altri membri della ZEK. L'emittente ha inoltre la facoltà di far pervenire al cliente avvisi di truffa, segnalazioni di sorpassi dei limiti ecc.

9.2 Nel caso in cui sulla carta figuri il nome o il logo di un terzo o se questa comprende prestazioni assicurative o di altro tipo offerte da un terzo, il cliente autorizza l'emittente allo scambio di informazioni con tale terzo (incl. i partner coinvolti da tale terzo), laddove ciò sia necessario per la realizzazione di programmi vincolati alle carte (incl. programmi fedeltà), la gestione di una relazione assicurativa o l'erogazione di altre prestazioni correlate alla carta.

9.3 L'emittente ha la facoltà di offrire al cliente in forma scritta o verbale prodotti e servizi correlati alla carta e al suo uso, ai programmi vincolati alla stessa (incl. programmi fedeltà), ma anche assicurazioni e altri servizi finanziari (anche forniti da terzi) e di inviargli a tale scopo informazioni. Per lo sviluppo e l'offerta di prodotti adeguati, l'emittente può allestire ed analizzare profili di clienti, di consumo e di preferenze. Non vengono effettuati analisi e trattamenti di dati relativi a transazioni singole basate sui clienti (cosiddette analisi dei carrelli della spesa). Il cliente può rinunciare in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'emittente, ad informazioni e offerte fornite dall'emittente ai sensi della presente disposizione.

9.4 L'emittente è autorizzato ad avvalersi in parte o integralmente di terzi, in Svizzera o all'estero per la gestione di tutti i servizi connessi alla relazione contrattuale, programmi fedeltà inclusi (ad es. verifica della richiesta, trattamento del contratto, incasso, comunicazione con la clientela, calcolo dei rischi creditizi), per ottimizzare i modelli di rischio nell'assegnazione dei limiti e nella lotta alle truffe, per analizzare i dati e per inviare offerte e informazioni di cui alla cifra 9.3. Il cliente autorizza l'emittente a trasmettere a tali terzi, anche all'estero senza limitazioni geografiche, i dati necessari per lo svolgimento diligente dei compiti loro attribuiti. Il cliente prende atto del fatto che eventualmente i dati trasmessi all'estero non dispongono di una protezione equivalente a quella secondo il diritto svizzero. I terzi incaricati dall'emittente non sono considerati ausiliari.

9.5 L'emittente ha il diritto di trasferire a terzi in Svizzera o all'estero (ad es. società d'incasso) il presente rapporto contrattuale o singoli pretese oppure obblighi ivi correlati, o di offrirne il trasferimento, rendendo accessibili a tali terzi i relativi dati nella misura necessaria.

9.6 L'emittente e gli esercizi convenzionati sono autorizzati a memorizzare sulla carta dati inerenti alla carta stessa o al programma fedeltà (ad es. sulla striscia magnetica o sul chip).

9.7 Il cliente prende atto che la procedura esposta ai punti 9.1–9.6 può comportare che terzi vengano a conoscenza della relazione con carta di credito tra lui e l'emittente. A tal proposito, il cliente esonera pertanto l'emittente dal segreto bancario.

9.8 L'emittente ha il diritto ma non il dovere di registrare e conservare i colloqui e altre forme di comunicazione con il cliente a fini di prova e controllo qualità.

## 10. Comunicazione e servizio clientela

10.1 Il cliente e l'emittente possono far uso di mezzi di comunicazione elettronici ove previsto dall'emittente (ad es. e-mail, SMS/MMS, Internet). L'emittente si riserva il diritto di subordinare l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare per la modifica di dati rilevanti per il contratto (ad es. cambiamenti d'indirizzo, cambi della modalità di pagamento, disdette o blocchi delle carte) e servizi via Internet («Online-Services»), alla stipulazione di un accordo separato.

10.2 Per i dati trasmessi ai sensi della cifra 10.1 l'emittente non fornisce alcuna garanzia di correttezza, completezza e durata del trasferimento. 10.3 Per qualsiasi questione in relazione a una carta o al rapporto contrattuale con l'emittente (in particolare anche per blocchi di carte) il cliente può rivolgersi al servizio clientela di Swisscard ACES AG al numero ed indirizzo indicati sulla fattura mensile.

## 11. Ulteriori disposizioni (incl. diritto applicabile e foro competente)

11.1 Il rapporto contrattuale delle presenti CG è retto dal diritto svizzero con esclusione del diritto privato internazionale.

11.2 Foro competente esclusivo per tutte le procedure nonché luogo d'adempimento e luogo d'esecuzione per i clienti senza domicilio in Svizzera è Zurigo 1. L'emittente è tuttavia autorizzato a far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altra autorità competente. È fatta riserva delle disposizioni di legge imperative del diritto svizzero.

11.3 Le presenti CG sostituiscono tutte le CG precedenti. L'emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CG (incl. le tasse elencate alla cifra 3) nonché le possibilità di impiego

della carta (incl. servizi legati alla carta). Modifiche vengono comunicate al cliente in forma adeguata e si considerano approvate qualora la carta non venga disdetta entro un termine precedente l'entrata in vigore della modifica. Ove non indicato altrimenti dall'emittente, le presenti CG (incl. eventuali modifiche) disciplinano anche le relazioni future con carte (ad es. upgrade).

11.4 Il titolare della carta supplementare autorizza il titolare della carta principale a trasmettere e a prendere in consegna tutte le dichiarazioni riguardanti la carta supplementare con effetto anche nei confronti del titolare della carta supplementare stesso.

## II. Disposizioni complementari per carte di credito, escluse carte Charge

### 12. Limiti di spesa fissi

I limiti di spesa fissati dall'emittente valgono complessivamente per la carta principale e per le carte supplementari. L'emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i limiti di spesa e senza indicarne le ragioni. I crediti scoperti della carta riducono nella misura del proprio importo i limiti di spesa fissati. In caso di sorpasso del limite di spesa, l'emittente può esigere immediatamente il versamento degli importi dovuti.

### 13. Opzione di pagamento rateale (convenzione di credito)

Per le carte di credito l'emittente può concedere l'opzione di pagamento rateale.

## III. Disposizioni complementari per carte aziendali

### 14. Disposizioni generali

14.1 Le aziende possono richiedere, sotto la propria responsabilità, carte aziendali per i propri collaboratori intestate al collaboratore stesso e, se richiesto dall'azienda, a quest'ultima. Tutti i diritti e doveri del

cliente di cui alle parti I e II valgono anche per il collaboratore dell'azienda (di seguito «il collaboratore») e l'azienda nella misura in cui sono applicabili alla relazione con carta di credito aziendale e salvo disposizione contraria contenuta nella presente parte III.

14.2 Il collaboratore si impegna ad utilizzare la carta aziendale solo nell'ambito dei poteri concessigli dall'azienda. Eventuali istruzioni interne all'azienda non sono vincolanti nei confronti dell'emittente.

14.3 Carte aziendali e NIP possono essere inviati, dietro richiesta ed a rischio dell'azienda, anche a quest'ultima anziché direttamente al collaboratore.

14.4 L'emittente può stabilire uno o più limiti globali per azienda.

14.5 Se richiesto dall'azienda le fatture mensili possono essere inviate alla stessa sotto forma di fatture globali. In tal caso, al posto del conteggio individuale, ciascun collaboratore riceverà un estratto delle transazioni da lui effettuate.

14.6 L'azienda dovrà comunicare tempestivamente all'emittente tutte le modifiche relative alla carta aziendale per iscritto o mediante altra modalità accettata dall'emittente, ed in particolare la data in cui un collaboratore lascia l'azienda. L'azienda dovrà assicurarsi che le carte siano rese inutilizzabili entro e non oltre l'ultimo giorno di lavoro del collaboratore uscente.

14.7 E' data facoltà all'emittente di comunicare, con le dovute modalità, tasse e altre condizioni applicabili alla carta, nonché le relative modifiche, anche soltanto all'azienda. Sarà responsabilità dell'azienda trasmettere tali informazioni ai collaboratori. Il collaboratore autorizza l'azienda a trasmettere e prendere in consegna tutte le dichiarazioni riguardanti la carta aziendale che interessano anche lui.

### 15. Riconoscimento dei crediti e responsabilità

L'azienda riconosce tutte le transazioni approvate dal collaboratore, le tasse riportate in fattura e le spese nonché gli addebiti dell'emittente che ne

derivano. **L'azienda è responsabile in solido per gli addebiti e le pretese dell'emittente indipendentemente dal rapporto giuridico interno con il collaboratore anche in caso di conteggio individuale dell'emittente nei confronti del collaboratore.** Il collaboratore non risponde delle transazioni effettuate nell'ambito della sua attività per l'azienda di cui possa documentare il mancato rimborso; la responsabilità per tali operazioni compete invece all'azienda stessa.

**16. Protezione dei dati**  
**Qualora ciò sia necessario per la verifica della richiesta, la gestione della relazione con la carta (incasso incluso) o per un Management Reporting il collaboratore autorizza l'emittente e l'azienda allo scambio di informazioni che lo riguardano (anche per transazioni singole).**

### 17. Ulteriori disposizioni

17.1 Resta riservata la possibilità per l'azienda (incluse le relative associate) e/o per i collaboratori di stipulare separatamente e per iscritto convenzioni complementari con l'emittente.

17.2 Foro competente esclusivo nonché luogo d'adempimento e luogo d'esecuzione per i collaboratori senza domicilio in Svizzera, secondo quanto concordato tra l'emittente, l'azienda e i collaboratori della stessa, è Zurigo 1.

Versione 01/2008